



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
e della cooperazione internazionale (DI MAIO)**

**di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)**

**con il Ministro dell'università e della ricerca (MANFREDI)**

**e con il Ministro per i beni e le attività culturali  
e per il turismo (FRANCESCHINI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 2020**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	6
Analisi tecnico-normativa .....	»	9
Dichiarazione di esclusione dall'AIR .....	»	12
Disegno di legge .....	»	13
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede .....	»	15
Testo dell'Accordo prevalente in caso di controversia .....	»	21

ONOREVOLI SENATORI. —

*Scopo, portata e motivi del provvedimento*

L'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione costituisce uno strumento indispensabile per rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi, nell'intento di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e in materia d'istruzione e di informazione, basate sul reciproco rispetto e su comuni interessi.

Per il settore dell'archeologia sarà incoraggiata ogni forma di cooperazione e di scambio di informazioni e di esperienze, nonché l'organizzazione di convegni e seminari, la realizzazione di ricerche congiunte e la reciproca messa a disposizione di servizi e di facilitazioni per le attività delle missioni archeologiche operanti in entrambi i Paesi.

Saranno interessati dall'Accordo anche gli archivi, i centri di documentazione e le biblioteche in entrambi i Paesi, e saranno favoriti lo scambio di materiali, di libri, di strumenti di ricerca, di copie digitali di documenti e l'organizzazione di missioni di esperti in detti settori.

Una particolare attenzione sarà accordata all'attività di prevenzione e di repressione del commercio illegale di opere d'arte, di beni culturali, di strumenti audiovisivi soggetti a protezione ai sensi degli accordi internazionali di cui entrambi i Governi sono parti, e ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali relative alla proprietà intellettuale,

ai documenti e ad altre materie di valore storico.

Per quanto riguarda più specificatamente il settore delle attività culturali, la cooperazione sarà orientata nei settori della musica, delle arti, del teatro e del cinema, e sarà promossa la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e ad altri eventi rilevanti.

Saranno organizzate periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale dei due Paesi.

Per quanto riguarda il settore della formazione superiore, ovvero l'università e le istituzioni dell'alta formazione artistica (AFAM), sarà incoraggiata ogni forma di cooperazione e di scambio di informazioni e di esperienze nonché l'organizzazione di convegni e di seminari, la realizzazione di ricerche congiunte e di azioni collegate di mobilità, ferma restando la totale autonomia statutaria e decisionale delle predette istituzioni, rispetto alla quale il Ministero dell'università e della ricerca (MIUR) non ha potere decisionale, in assenza di finanziamenti dedicati.

Nel il settore della ricerca sarà incoraggiata la cooperazione scientifica e tecnologica, sia nel settore delle scienze di base, sia in quello delle scienze applicate allo sviluppo tecnologico. Questa si effettuerà attraverso la mobilità dei ricercatori, la condivisione di studi e di documenti scientifici e tecnici e l'attuazione di progetti di ricerca e di studi comuni in selezionate aree di comune interesse. Le attività verranno definite in base alle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le indicazioni della Commis-

sione mista che verrà istituita *ad hoc* e che si occuperà di elaborare programmi pluriennali dedicati.

Per il settore dell'istruzione, entrambe le Parti incoraggeranno la cooperazione educativa tra le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di diversa tipologia, licei, istituti tecnici e professionali, al fine di favorire la conoscenza reciproca delle peculiarità culturali, nonché dei sistemi scolastici, dei piani di studio, dei *curricula* e dei metodi di insegnamento. Tutte le iniziative in materia educativa e scolastica saranno definite per le vie diplomatiche tra i competenti Ministeri dei due Paesi.

Sarà favorita la cooperazione tra istituzioni, associazioni e centri culturali di entrambi i Paesi. A dette istituzioni verrà accordato un trattamento di favore al fine di agevolare la loro cooperazione, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili nel Paese ospitante.

#### *Illustrazione dell'articolato*

Il testo si compone di un preambolo e di sei articoli.

Il preambolo illustra le finalità dell'accordo e gli articoli successivi individuano l'oggetto dell'accordo stesso:

Articolo 1 – Cooperazione nel campo della cultura e delle arti.

L'articolo 1 individua i settori di più specifica competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. In particolare, essi sono: l'insegnamento della lingua italiana (comma 1); i settori della musica, delle arti, del teatro e del cinema (comma 2); gli archivi, i centri di documentazione e le biblioteche (comma 4); il commercio illegale di opere d'arte, di beni culturali, e di strumenti audiovisivi soggetti a protezione (comma 5); l'archeologia (comma 6).

Articolo 2 – Cooperazione nel settore dell'istruzione generale.

Articolo 3 – Cooperazione nel settore dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica e tecnologica.

Ai sensi del comma 1, ovvero la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore, si propongono azioni di incoraggiamento agli accordi tra gli atenei, ferme restando le condizioni di indipendenza e di autonomia di tali istituzioni. Ai sensi del comma 2 sarà cura del MIUR fornire le necessarie informazioni relative al sistema della formazione superiore italiana, sia nei termini di liste di istituzioni accreditate che di sistemi di certificazione. Ai sensi del comma 4 si stabilisce un nulla osta alla concessione di borse di studio, nei limiti delle vigenti disponibilità di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). Ai sensi del comma si introduce un nulla osta a eventuali azioni di mobilità di studenti e di docenti, ferma restando l'autonomia delle istituzioni della formazione superiore italiana e l'eventuale disponibilità di finanziamenti aggiuntivi in merito.

Per la parte di ricerca scientifica e tecnologica, si individuano le modalità di cooperazione nei seguenti settori: *a)* scambio di ricercatori; *b)* scambio di informazioni, studi e documenti scientifici e tecnici; *c)* attuazione di progetti di ricerca e studi comuni in selezionate aree di comune interesse; *d)* organizzazione di seminari, laboratori, conferenze ed esposizioni in settori di reciproco interesse.

Articolo 4 – Cooperazione nel settore dell'informazione.

Articolo 5 – Proprietà intellettuale.

Si sancisce il rispetto delle legislazioni nazionali e del diritto internazionale applicabile in materia di trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale e quindi anche in materia di diritto d'autore.

Articolo 6 – Disposizioni generali.

L'articolo 6 richiama il rispetto delle rispettive normative nazionali nonché quelle di diritto internazionale e, per l'Italia, di

quelle comunitarie, per l'attuazione dell'Accordo.

Esso contiene una clausola di neutralità finanziaria, in base alla quale all'attuazione dell'Accordo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili e, comunque, senza maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci di Stato.

Per dare attuazione all'Accordo si prevede l'istituzione di una Commissione Mista incaricata di elaborare programmi pluriennali dettagliati e di definire i settori prioritari e le condizioni finanziarie e operative per la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione.

## RELAZIONE TECNICA

L'Accordo in esame si pone l'obiettivo di estendere la cooperazione tra Italia e Bahrein in ambito culturale, scientifico e tecnologico.

## Art. 1

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche nell'ambito delle discipline musicali, della danza, artistiche e del design	MUR	€ 10.000
Contributi a università bahreinite per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua di italiano	MAECI	€ 10.000
Contributi a scuole superiori bahreinite per la creazione ed il funzionamento di cattedre di italiano	MAECI	€ 7.000
Cooperazione nel campo delle arti visive e dello spettacolo attraverso iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale, musicale e architettonico	MAECI	€ 30.000
Cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo attraverso iniziative di rilievo nel settore del teatro, della musica e della danza	MIBACT	€ 15.000
Per lo sviluppo della cooperazione nel settore artistico mediante lo scambio di esperti e artisti, si prevede di offrire a 4 bahreiniti un soggiorno di 4 giorni, forfettariamente quantificato in € 480 ciascuno (*) (**)	MIBACT	€ 1.920
Si prevede l'invio a Manama di 4 esperti e artisti italiani: 4 biglietti A/R Roma/Manama per € 2.000 ciascuno (*)	MIBACT	€ 8.000
Collaborazione in campo cinematografico	MIBACT	€ 10.000
<b>TOTALE</b>	<b>MUR</b>	<b>€ 10.000</b>
	<b>MAECI</b>	<b>€ 47.000</b>
	<b>MIBACT</b>	<b>€ 34.920</b>

(\*) Per gli scambi degli esperti vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(\*\*) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Il comma 5 dell'art. 1 non comporta nuovi oneri poiché trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, già svolte a legislazione vigente dalle competenti amministrazioni. In particolare, sono attività svolte istituzionalmente dal MIBACT, anche avvalendosi dell'apposito nucleo dell'Arma dei Carabinieri (Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale), il cui svolgimento rientra nel programma "Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" (bilancio MIBACT, capp. 1018, 1096, 1020).

## Art. 2

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Contributi per lo scambio e la diffusione di materiale scientifico e tecnologico	MAECI	€ 1.000
Cooperazione tra istituzioni nel settore dello sport.	MAECI	€ 10.000
Contributi per lo scambio e la diffusione di materiale visuale e relativo al settore dell'etno-antropologia	MIBACT	€ 1.000
Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni, forfettariamente quantificati in € 960 ciascuno a 2 esperti bahreiniti (1 bibliotecario e 1 archivista) (*) (**)	MIBACT	€ 1.920
L'Italia può inviare in Bahrein 2 esperti italiani (un bibliotecario e un archivista): 2 biglietti A/R Roma/Manama per € 2.000 cd.) (*)	MIBACT	€ 4.000
<b>TOTALE</b>	<b>MAECI</b>	<b>€ 11.000</b>
	<b>MIBACT</b>	<b>€ 6.920</b>

(\*) Per gli scambi degli esperti vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(\*\*) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

Non si prevedono nuovi oneri per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di studio, in quanto trattasi di attività già svolte per compiti istituzionali dalle amministrazioni competenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (bilancio MAECI, cap. 2760, 2401, 2471, 2619), tramite le rappresentanze diplomatiche all'estero o, comunque, in modalità telematica.

## Art. 3

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
Sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni a 10 docenti bahreiniti forfettariamente quantificati in € 960 a persona per soggiorno (*) (**)	MAECI	€ 9.600
Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti accordi, si ritiene che l'Italia possa offrire annualmente 6 soggiorni di lunga durata (30 giorni), per un importo forfettario di massimo € 1.300 (*) (***)	MAECI	€ 7.800
L'Italia può inviare in Bahrein 6 docenti o ricercatori italiani: 6 biglietti A/R Roma/Manama per € 2.000 ciascuno (*)	MAECI	€ 12.000
Contributi per sostenere attività di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse	MAECI	€ 40.000
Concessione di borse di studio a studenti bahreiniti per un massimo di 9 mensilità di € 820 ciascuna (borsellino mensile € 820)	MAECI	€ 7.380
L'Italia può inviare in Bahrein 10 docenti universitari: 10 biglietti A/R Roma/Manama x € 2.000 ciascuno (*)	MUR	€ 20.000
Progetti congiunti di ricerca su temi di reciproco interesse	MUR	€ 15.000
Contributi per la cooperazione nel settore museale e nella conservazione del patrimonio culturale e artistico	MIBACT	€ 10.000
<b>TOTALE</b>	<b>MAECI</b>	<b>€ 76.780</b>
	<b>MUR</b>	<b>€ 35.000</b>
	<b>MIBACT</b>	<b>€ 10.000</b>

(\*) (\*) Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari vale il principio per cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

(\*\*) Per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 120 al giorno e, come da prassi utilizzata in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti.

(\*\*\*) Per i soggiorni della durata di un mese la spesa è stata quantificata in maniera omnicomprensiva e forfettaria in € 1.300 al mese, in linea con la prassi utilizzata in materia.

## Art. 4

Le attività di cui all'articolo 4 non comportano oneri a carico del bilancio statale, in quanto la collaborazione avverrà direttamente tra le stazioni radio e televisive e le amministrazioni pubbliche competenti si limiteranno a favorire l'interessamento dei privati operanti nel settore (agenzie di stampa, testate giornalistiche, editori), i quali concretamente provvederanno a sostenere le spese di eventuali iniziative. L'unica attività richiesta alle amministrazioni competenti è un'attività di incoraggiamento, che verrà svolta in modalità esclusivamente telematica (bilancio MIBACT, cap. 6530).

## Art. 6

ATTIVITÀ	STATO DI PREVISIONE	IMPORTO
L'articolo istituisce una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di redigere i Programmi Esecutivi pluriennali, che si riunirà alternativamente in Italia e in Bahrein ogni tre anni. Nell'ipotesi di invio	MAECI	€ 5.280
	MIBACT	€ 2.640



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di 4 dirigenti in Bahrein nel 2022, di cui 2 del MAECI, 1 del MUR e 1 del MIBACT per 4 giorni, la relativa spesa viene così quantificata: - Viaggio (€ 2.000 x 4 biglietti A/R Roma/Manama): € 8.000 - Pernottamento (€ 120 x 3 gg x 4 pp): € 1.440 - Vitto (€ 70 x 4 gg x 4 pp): € 1.120	MUR	€ 2.640
--	-----	---------

Gli oneri di missione discendenti dall'articolo 6 si configurano come oneri valutati.

Dalle altre disposizioni dell'articolo 6 non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto le eventuali future modifiche all'Accordo saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi, nell'eventualità di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo ad hoc; la risoluzione di eventuali controversie non comporta oneri in quanto avverrà nell'ambito delle relazioni diplomatiche, fermo restando che qualora emergessero ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

## Riepilogo degli oneri derivanti dall'accordo distinti per articolo

ANNO	2020	2021	dal 2022
Art. 1	91.920	91.920	91.920
Art. 2	17.920	17.920	17.920
Art. 3	121.780	121.780	121.780
Art. 4	/	/	/
Art. 5	/	/	/
Art. 6	/	/	10.560
<b>TOTALE</b>	<b>231.620</b>	<b>231.620</b>	<b>242.180</b>

L'onere complessivamente discendente dagli articoli 1, 2, 3, e 6 dell'Accordo è pari a 231.620 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (spese autorizzate) e a 242.180 euro a decorrere dall'anno 2022 (di cui 231.620 per le spese autorizzate e 10.560 per gli oneri valutati).

Dai restanti articoli dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

## Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisi tra le amministrazioni

Ministero	Totale oneri		
	2020	2021	dal 2022
MAECI	134.780	134.780	140.060
MUR	45.000	45.000	47.640
MIBACT	51.840	51.840	54.480
<b>TOTALI</b>	<b>231.620</b>	<b>231.620</b>	<b>242.180</b>

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 194 ha avuto esito:

POSITIVO

NEGATIVO

01 DIC. 2020

Il Ministro Generale dello Stato

*[Firma]*





**PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo**

L'intervento normativo si rende necessario in virtù del rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. L'Accordo in esame si pone l'obiettivo di estendere la cooperazione intercorsa tra l'Italia e il Bahrein nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, offrendo, al contempo, dei criteri e delle linee guida da porre in essere tra le istituzioni scolastiche e universitarie dei rispettivi Paesi per programmi e progetti comuni di collaborazione. L'intervento, inoltre, è coerente con il programma di Governo diretto ad assicurare una maggiore presenza dell'Italia nei paesi arabi in un'ottica di espansione degli investimenti nel nostro Paese e di diffusione della nostra cultura.

**2) Analisi del quadro normativo nazionale**

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi.

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**

L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi e regolamenti vigenti e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuti speciale nonché degli enti locali**

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a) della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione**

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplificazione normativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto**

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

**PARTE II. IL CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto**

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti all'intervento.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali**

Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto**

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea**

In merito all'accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non si introducono nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi**

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti**

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non è stata adottata la tecnica della novella.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

Non sussistenti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

L'Accordo in esame non prevede atti attuativi, di carattere normativo o amministrativo.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.


## DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 23.09.2020


Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi

18 OTT 2020  




**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 10.560 a decorrere dall'anno 2022, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo medesimo, pari a euro 231.620 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a esclusione degli articoli 1, 2, 3 e 6 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali ulteriori oneri relativi all'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO  
TRA  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E IL GOVERNO DEL REGNO DEL BAHREIN  
SULLA COOPERAZIONE  
NEI SETTORI DELLA CULTURA, DELL'ISTRUZIONE, DELLA  
SCIENZA, DELLA TECNOLOGIA E DELL'INFORMAZIONE



Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Bahrein, d'ora in avanti denominati "le Parti",

desiderosi di rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi,

nell'intento di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e in materia d'istruzione e informazione, basate sul reciproco rispetto e su comuni interessi,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1  
COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELLE ARTI

1. Ciascuna Parte favorirà la promozione e la realizzazione di attività per una migliore comprensione delle leggi e regolamenti vigenti nell'altro Paese e promuoverà e svilupperà la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nell'altro Paese.
2. Le Parti incoraggeranno la cooperazione nei settori della musica, delle arti, del teatro e del cinema, nonché la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche ed altri eventi rilevanti.  
Le Parti realizzeranno periodicamente scambi di mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale dei due Paesi.
3. Ciascuna Parte favorirà la cooperazione tra istituzioni, associazioni e centri culturali di entrambi i Paesi. A dette istituzioni verrà accordato un trattamento di favore al fine di agevolare la cooperazione tra di esse, conformemente alle leggi ed ai regolamenti applicabili nel Paese ospitante.
4. Le Parti incoraggeranno la cooperazione tra archivi, centri di documentazione e biblioteche in entrambi i Paesi, nonché lo scambio di materiali, libri, strumenti di ricerca, copie digitali di documenti e missioni di esperti in detti settori.
5. Le Parti opereranno in stretta collaborazione per prevenire e reprimere il commercio illegale di opere d'arte, beni culturali, strumenti audiovisivi soggetti a protezione ai sensi degli accordi internazionali di cui entrambi i Governi sono Parti, e ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali relative alla proprietà intellettuale, ai documenti ed altre materie di valore storico.
6. Le Parti incoraggeranno la cooperazione nel settore dell'archeologia attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, l'organizzazione di convegni e





seminari, la realizzazione di ricerche congiunte e la reciproca messa a disposizione di servizi per le attività svolte dalle missioni archeologiche nei rispettivi Paesi.

7. Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni su vari temi di interesse per entrambi i Paesi, attraverso le visite di personalità nel settore dell'istruzione, della scienza, della cultura e dell'informazione.

#### Articolo 2

#### COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE GENERALE

1. Entrambe le Parti incoraggeranno lo scambio di visite di specialisti in tutti i settori dell'istruzione al fine di conoscere i progressi e i risultati raggiunti nei rispettivi paesi in materia di istruzione.
2. Entrambe le Parti incoraggeranno lo scambio di libri scolastici e dei modelli curriculari in uso in entrambi i Paesi.
3. Entrambe le Parti promuoveranno la partecipazione a corsi di formazione, conferenze, seminari e convegni organizzati nell'altro Paese nel settore dell'istruzione generale.
4. Entrambe le Parti promuoveranno lo scambio di esperienze e di informazioni nel campo dell'istruzione generale, specialistica e tecnica, nonché nel settore amministrativo e nell'allestimento e sviluppo delle biblioteche scolastiche.
5. Entrambe le Parti promuoveranno:
  - a) lo scambio dei più recenti supporti didattici prodotti da ciascuna delle Parti, in particolare i supporti audiovisivi per l'insegnamento delle lingue straniere.
  - b) Lo scambio di esperienze, coordinate nel campo dell'utilizzo, della realizzazione e dello sviluppo di supporti didattici.
6. Entrambe le Parti promuoveranno anche:
  - a) lo scambio di informazioni relative ai titoli rilasciati dalle istituzioni scolastiche in entrambi i Paesi.
  - b) L'eventuale stipula, conformemente alle rispettive legislazioni, di un accordo distinto per il reciproco riconoscimento dei diplomi e titoli rilasciati da istituzioni scolastiche statali o legalmente riconosciuti che operano in entrambi i Paesi, a condizione che i curricula di dette istituzioni scolastiche corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale viene richiesto il riconoscimento dei diplomi e titoli.



7. Entrambe le Parti promuoveranno lo scambio di visite di studenti e di missioni conoscitive, compagnie teatrali, squadre sportive e gruppi scolastici di entrambi i Paesi.

### Articolo 3

## COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE, E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

1. Ciascuna Parte promuoverà lo sviluppo della cooperazione in ambito accademico tra i due Paesi, attraverso l'incremento degli accordi inter universitari e lo scambio di visite di professori, lettori e ricercatori. Le Parti incoraggeranno anche lo sviluppo della cooperazione tra le istituzioni in ogni campo.
2. Ciascuna Parte promuoverà lo scambio di informazioni approfondite sui sistemi di accreditamento accademico applicabili nelle università di entrambi i Paesi.
3. Le Parti promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnologica, sia nel settore delle scienze di base che delle scienze applicate allo sviluppo tecnologico. La cooperazione scientifica e tecnologica verrà sviluppata attraverso:
  - a) lo scambio di ricercatori;
  - b) lo scambio di informazioni, studi e documenti di natura scientifica e tecnica;
  - c) l'attuazione di progetti di ricerca e studi congiunti in selezionate aree di comune interesse;
  - d) l'organizzazione di seminari, laboratori, conferenze ed esposizioni in settori di reciproco interesse.
4. Ciascuna Parte verificherà in base alle risorse disponibili, le opportunità di cooperazione attraverso la messa a disposizione di borse di studio e posti disponibili per studenti e laureati per il proseguimento di studi universitari / post universitari e attività di ricerca.
5. Ciascuna Parte incoraggerà visite di studenti universitari in entrambi i Paesi, per scopi culturali, scientifici, sportivi e sociali, in periodi previamente concordati.



**Articolo 4****COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'INFORMAZIONE**

1. Le Parti procederanno allo scambio di programmi televisivi e radiofonici, di programmi culturali e di film documentari in base alle condizioni stabilite dalle Parti e nella lingua specificata dalla Parte ricevente.
2. Le Parti sono incoraggiate a trasmettere i programmi televisivi in occasione delle ricorrenze nazionali di entrambi i Paesi.
3. Le Parti faciliteranno lo scambio di visite di giornalisti, funzionari e personale dei media, in accordo con le leggi e regolamenti applicabili nel Paese ospitante.
4. Le Parti opereranno per incoraggiare lo scambio di notizie, analisi della stampa e informazioni, offrendo altresì i servizi necessari in questi settori, per mezzo delle rispettive agenzie stampa ufficiali.
5. Le Parti organizzeranno a turno manifestazioni nel campo dell'informazione in entrambi i Paesi, offrendo il necessario supporto per tali manifestazioni.
6. Le Parti promuoveranno i contatti e la cooperazione reciproci nel settore delle trasmissioni radiotelevisive, anche al fine di rafforzare le relazioni di amicizia tra i due Paesi.

**Articolo 5****PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

1. L'uso o il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale nell'attuazione del presente Accordo sarà effettuato nel rispetto delle legislazioni delle Parti, come anche del diritto internazionale applicabile.

**Articolo 6****DISPOSIZIONI GENERALI**


1. Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e bahreinita, nonché del diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, degli obblighi che le derivano dall'appartenenza all'Unione Europea.
2. La copertura finanziaria per le attività previste o che derivino dall'attuazione del presente Accordo, come anche per le attività del gruppo di lavoro, saranno sostenute dalle Parti nei limiti delle risorse disponibili e non dovrà generare, per entrambe le Parti, maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci dello Stato.




3. In caso di comune accordo, le Parti possono decidere di chiedere agli organismi internazionali competenti di partecipare al finanziamento o all'attuazione dei programmi o progetti derivanti dalla cooperazione prevista dal presente Accordo e/o dagli accordi integrativi da esso scaturiti.
4. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente Accordo, le Parti istituiranno una Commissione Mista. Tale Commissione si occuperà di elaborare programmi pluriennali dettagliati e definire i settori prioritari e le condizioni finanziarie e operative per la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione. La Commissione Mista verrà riunita periodicamente, su base di accordo tra le Parti, con la sede degli incontri alternativamente fissata nelle due capitali.
5. Qualsivoglia controversia nell'interpretazione o applicazione di questo Accordo verrà risolta in maniera amichevole tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.
6. Le Parti possono emendare il presente Accordo per iscritto sulla base del reciproco consenso. Dette modifiche o emendamenti costituiranno protocolli separati, che formeranno parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore secondo le procedure indicate nell'articolo (6) paragrafo (7) del presente Accordo.
7. Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo (30) giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti si informano reciprocamente dell'avvenuto completamento delle rispettive procedure nazionali necessarie per l'entrata in vigore. Il presente Accordo avrà una durata di tre anni e sarà automaticamente rinnovato alla scadenza per ulteriori periodi della stessa durata, a meno che una delle Parti notifichi all'altra la propria intenzione di recedere, almeno sei mesi prima della proposta data di scadenza. La cessazione del presente Accordo non pregiudicherà la validità dei programmi e progetti in corso, salvo quanto diversamente concordato dalle Parti.

Fatto a Roma, il 4 febbraio 2026, in due esemplari originali, nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi egualmente autentici. In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

Per il Governo della  
Repubblica Italiana



Per il Governo del  
Regno del Bahrein



AGREEMENT  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND  
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BAHRAIN  
ON  
CULTURAL, EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, TECHNOLOGICAL  
AND INFORMATIONAL COOPERATION



The Government of the Italian Republic and the Government of the Kingdom of Bahrain, hereinafter referred to as "the Parties",

**Desiring** to strengthen the friendly relations between both Countries;

**Seeking** to promote mutual understanding and knowledge through development of Educational, Cultural, Informational, Scientific and Technological relationships based on reciprocal respect and common interests,

**Have agreed** as follows:

**Article 1**

**COOPERATION IN THE FIELDS OF CULTURE AND ARTS**

1. Each Party shall encourage promotion and implementation of activities for better understanding of the laws and regulations in force in the other Country, and shall promote and develop the knowledge, diffusion and teaching of its own language in the other Country.
2. The Parties shall encourage cooperation in the fields of music, arts, theatre and cinema, and mutual participation in festivals, cinema reviews and other relevant events.

The Parties shall periodically exchange high level exhibitions which represent the artistic and cultural heritage of the two Countries.

3. Each Party shall encourage cooperation among cultural institutions, associations and centres in both Countries. Such institutions shall be accorded favourable treatment to facilitate cooperation between them, in accordance with the laws and regulations applicable in the host Country.
4. The Parties shall encourage cooperation between archives, documentation centres and libraries in both Countries, as well as the exchange of materials, books, finding aids, digital copies of documents and visits by experts in such fields.
5. The Parties shall closely cooperate in order to prevent and suppress the illegal trade in art works, cultural assets, audio-visual media assets, subject to protection in accordance with international Agreements to which both Governments are Parties, and with their respective internal legislation related to intellectual property, documents and other matters of historic value.



6. The Parties shall encourage cooperation in the field of archaeology through exchanging information, experiences, and organizing symposia and seminars, conducting joint researches, as well as providing mutual facilities to activities of archaeological missions working in both Countries.
7. The Parties shall encourage the exchange of information about various aspects of interests for both Countries, through visits by personalities from the fields of education, science, culture and information.

#### Article 2

#### COOPERATION IN THE FIELD OF GENERAL EDUCATION

1. Both Parties shall encourage exchange of visits by specialists in all educational fields for the purposes of becoming acquainted with educational progress and achievements of both Countries.
2. Both Parties shall encourage exchange of school books, and curricula models used in each Country.
3. Both Parties shall encourage participation in educational training courses, conferences, seminars and symposia held in the other Country, in the field of general education.
4. Both Parties shall encourage the exchange of experiences and information in the field of general, specialized and technical education, as well as in the field of educational administration, establishment and development of school libraries.
5. Both Parties shall encourage:
  - a) The exchange of latest educational aids produced by either Parties, particularly audio-visual in teaching foreign languages.
  - b) The exchange of experience, coordinate in the field of using, manufacturing and development of educational aids.
6. Both Parties shall also encourage:
  - a) Exchange of information related to educational certificates granted by educational institutions in both Countries.
  - b) Considering the possibility of reaching, in accordance with their respective legislation, a separate agreement providing for the recognition of educational diplomas and certificates issued by the State schools, and by the legally authorized schools operating in both Countries, provided that curricula of such



institutions match those applicable in the Country where recognition of the educational diplomas and certificates is being requested.

7. Both Parties shall encourage exchange of visits by students and scout's delegations, theatrical troupes, and sports and school groups of both Countries.

### Article 3

## COOPERATION IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION, SCIENTIFIC RESEARCH AND TECHNOLOGY

1. Each Party shall encourage the development of academic cooperation between both Countries, through increasing inter-university arrangements, and exchanging visits by professors, lecturers and researchers. Each Party shall also encourage the development of cooperation between institutions in all fields.
2. Both Parties shall encourage the exchange of comprehensive information related to the academic accreditation systems applicable in the universities of both Countries.
3. The Parties shall promote the scientific and technological cooperation either for basic sciences and applied sciences for technological development. Scientific and technological cooperation shall take place by means of:
  - (a) exchanges of researchers;
  - (b) exchanges of scientific and technical information, studies and documents;
  - (c) implementation of research projects and common studies in selected areas of common interest;
  - (d) organization of seminars, workshops, conferences and exhibitions in areas of mutual interest.
4. Both Parties shall consider, depending on available resources, the possibility of cooperation in the provision of scholarships and seats to students and university graduates for university to carry on their university/post graduate studies and research activities.
5. Both Parties shall encourage visits by university students in both Countries, in cultural, scientific, sports and social fields, at proper times to be agreed upon in advance.





**Article 4****COOPERATION IN THE FIELD OF INFORMATION**

1. The Parties shall exchange TV and radio programmes, cultural programmes and documentary films in accordance with conditions mutually agreed by the Parties, and in the language specified by the receiving Party.
2. The Parties are encouraged to show the TV programmes on the national occasions of both Countries.
3. The Parties shall facilitate exchange visits of journalists, media personnel and officials in accordance with the laws and regulations applicable in the host Country.
4. The Parties shall work to encourage the exchange of news, press analysis and information, and shall also offer necessary facilities in these fields, through their respective official news agencies.
5. The Parties shall exchange the holding of informational exhibitions in both Countries and offer necessary facilities for such exhibitions.
6. The Parties shall encourage contacts and cooperation between them in the field of TV and radio broadcasting, with a view to further strengthening the friendly relationships between the two Countries.

**Article 5****INTELLECTUAL PROPERTY**

The use or transfer of intellectual property rights in implementation of this Agreement shall be carried out in accordance with the Parties' legislations, as well as applicable international law.

**Article 6****GENERAL PROVISIONS**

1. This Agreement shall be implemented in accordance with the Italian and Bahreini legislations, as well as applicable international law and, as for the Italian Party, the obligations arising from its membership of the European Union.



2. The financial coverage for the activities provided for or arising from the implementation of this Agreement, as well as the activity of the working group, will be borne by the Parties within their financial resources, and shall not generate, for both Parties, any further cost to the respective State budget.
3. If mutually agreed, the Parties may ask relevant international bodies to take part in the financing or implementation of programmes or projects resulting from the cooperation envisaged in this Agreement, and/or in any complementary agreements derived from it.
4. The Parties shall establish a Joint Committee to implement the provisions of the present Agreement. This Committee shall be in charge of drafting detailed multi-annual programmes and to establish priority sectors and working and financial conditions for cultural, educational, scientific and technological cooperation. The Joint Committee shall be convened periodically and upon agreement between the two Parties with the location of the meetings alternating between the two capitals.
5. Any dispute in the interpretation or implementation of this Agreement shall be solved amicably through direct consultations and negotiations between the Parties.
6. The Parties may amend this Agreement in writing by mutual consent. Such modification or amendment shall constitute separate protocols, which shall form an integral part of this Agreement, and enter into force in accordance with the procedures indicated in Article (6) paragraph (7) of this Agreement.
7. This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30) day following the date of receipt of the last notification by which the Parties inform each other that their respective internal procedures necessary for the entry into force of this Agreement have been completed. This Agreement shall remain valid for a period of three years, and shall be automatically renewed upon expiry, for further periods of the same duration, unless either Party notifies the other of its intention to terminate it, at least six (6) months before the proposed termination date. The termination of this Agreement will not affect the validity of current programs and projects, unless both Parties agree otherwise.



Done at Rome on 4<sup>th</sup> February 2020, in two originals, in the Italian, Arabic, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the text in English will prevail.

For the Government of the Italian Republic	For the Government of the Kingdom of Bahrain
--	--

